

Lotto di produzione

L'obbligo "ci sta, ma non si vede..."

Il "lotto di produzione" si trasforma in "partita", ma è sempre obbligatorio

di Carlo e Corinna Correra

Avvocati ed esperti di Legislazione degli alimenti

"Dimenticato" nel reg. UE 1169/2011, il "lotto di produzione" rispunta come indicazione obbligatoria nella direttiva 2011/91/UE, sotto le spoglie di "partita". Le nuove regole, però, ricalcano quelle vecchie; quindi, una dislocazione autonoma rispetto alla disciplina generale dell'etichettatura è del tutto inopportuna

// Si fa ma non si dice..." canticchiavano le due, allora, giovani zie signorine che coccolavano la mia infanzia seguendo le note delle, finalmente, spensierate canzonette di fine degli anni '40 dello scorso secolo. "Ci sta, ma non si vede..." evidentemente canticchia oggi, magari quando non lo sente nessuno, il sempre

più criptico legislatore UE che, con il nuovo regolamento UE 1169/2011, sta provando, e con successo, a complicare il già non semplice mondo delle regole su etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Ed è l'importante indicazione del "lotto di produzione" quella che "non si vede, ma ci sta...". "Non si vede" infatti nell'elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 del regolamento 1169 che costituirà ormai, da qui in avanti, una vera e propria normativa/quadro sulla disciplina, in ambito comunitario, dell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Una tale posizione di fonte giuridica primaria indurrebbe chiunque a pensare, e fondatamente, che, per conoscere quali siano le "indicazioni obbligatorie" da tener presenti come obbligo di informazione verso i consumatori, ci si debba rivolgere appunto al regolamento UE in questione e, nel suo ambito, *in primis*, alle disposizioni dell'art. 9 ovvero alla norma che individua le indicazioni obbligatorie da riportare in sede di etichettatura di un prodotto alimentare. Con il risultato di essere autorizzati a ritenere che, al di fuori di quelle riportate nel paragrafo 1 del detto art. 9, altre indicazioni obbligatorie "generali" non sussistano e ciò alla luce anche di quanto previsto dal successivo art. 10, norma che individua espressamente le indicazioni obbligatorie "complementari" solo per specifiche tipologie alimen-

tari. In conclusione: nulla farebbe sospettare che, al di fuori di quelle di cui all'art. 9 (e di quelle complementari di cui all'art. 10), possano essere altrove reperite altre indicazioni obbligatorie. Ed invece nulla di più sbagliato!

Infatti, almeno un'altra indicazione obbligatoria generale esiste, anche se nell'articolo 9 "non si vede", ed è quella già nota come "lotto di produzione", ma che, dovendo usare il linguaggio adottato dal Parlamento europeo nella direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, viene individuata dalle "diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare". Ognuno può ben rendersi conto come questa definizione altro non è che una nuova formulazione di quello che finora abbiamo conosciuto come lotto di produzione ovvero, stando al decreto legislativo 109/1992 ancora oggi in vigore, quello che è stato definito come "un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche".

L'art. 9 del reg. 1169/2011 individua le indicazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta di un prodotto alimentare. Ma tra tali indicazioni "non si vede" quella del "lotto di produzione"

La direttiva in questione in realtà ha ripreso in buona parte questa definizione laddove in sede di art. 1 ha dapprima (paragrafo 1) precisato che "1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare" e poi (paragrafo 2) ha chiarito che "2. Si intende per "partita", ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche". Già dal testo di questo art. 1 si evince che ormai quello che le precedenti normative individuavano con l'espressio-

ne "lotto di produzione", con questa nuova direttiva, viene ribattezzato con il termine di "partita".

Il carattere "obbligatorio" risulta inequivocabilmente dal contenuto del successivo art. 2, il cui paragrafo 1 testualmente stabilisce che: "1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1". A fronte di una tale disposizione, chiunque si rende conto che l'indicazione in questione (ovvero l'ex "lotto di produzione") ha sicuramente il carattere della "obbligatorietà" ovvero si aggiunge alle altre "indicazioni obbligatorie" di cui all'art. 9 del regolamento UE 1169/2011.

Il "lotto di produzione" rispunta magicamente nella direttiva 2011/91/UE sotto forma di "partita". E in tale direttiva la sua obbligatorietà è indiscussa

A questo punto, quindi, è doveroso esprimere tutte le nostre perplessità per non aver collocato nel testo dell'art. 9 suddetto quantomeno un richiamo a questa ulteriore indicazione obbligatoria, richiamo sicuramente opportuno (ma probabilmente e più appropriatamente da definire come "doveroso") in una norma (art. 9) di un regolamento che costituisce la disciplina/quadro per tutto il settore dell'etichettatura (presentazione e pubblicità) dei prodotti alimentari. Non è infatti difficile immaginare che un OSA che intraprenda la sua attività faccia capo proprio a questo regolamento per rintracciare le regole riguardanti le indicazioni obbligatorie dei suoi prodotti e non vediamo come possa immaginare che vi sia (peraltro attualmente solo a livello di direttiva) un'altra normativa che preveda un'ulteriore indicazione obbligatoria cui però il regolamento non fa alcun cenno. Di certo, si può dire che non è questo il modo migliore per favorire la conoscenza e il rispetto delle regole da parte dello stesso legislatore comunitario.

Ed ancora, viene pure da riflettere, resta incomprendibile perché, a differenza di tutte le altre indicazioni obbligatorie, per questa si sia scelta la strada della direttiva con tutte le sue lungaggini e varianti possibili a proposito dei tempi e dei modi con cui i legislatori dei singoli Paesi membri procederanno al recepimento della direttiva medesima.

Inoltrandoci ancora nell'esame del testo della direttiva in questione ricordiamo che lo stesso art. 2 prevede anche una serie di casi per i quali non opera l'obbligo di applicare una tale indicazione della "partita" di appartenenza. L'art. 3 in particolare è di estrema importanza in quanto:

- individua, quale OSA legittimato alla determinazione ovvero alla formulazione della "partita", il "produttore, fabbricante o confezionatore ... o primo venditore stabilito all'interno dell'Unione";
- stabilisce poi l'importante principio della responsabilità dei suddetti soggetti circa la correttezza e la completezza di applicazione dell'indicazione obbligatoria in questione;
- impone il ricorso alla sigla "L" da far precedere all'indicazione della "partita" salvo che quest'ultima non sia comunque formulata in modo che si distingua "chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta".

L'art. 4 a sua volta si preoccupa di distinguere tra:

- "le derrate alimentari preconfezionate" per le quali la "partita" va indicata "sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che a esso si accompagna";
- e quelle "non preconfezionate" per le quali l'indicazione della partita deve figurare "sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali".

In tutti i casi, conclude lo stesso art. 4, l'indicazione della "partita" deve essere formulata con caratteri "facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili". Questi requisiti, che in realtà valgono per tutte le indicazioni obbligatorie e non solo per questa della "partita", possono risultare oggetto di controversa e discutibile valutazione soprattutto con riferimento al requisito della "indelebilità" che, come è agevole immaginare, in realtà e nella concreta esperienza, può essere di difficile e discutibile attuazione.

Infine, come già nella vigente normativa, anche in questa direttiva si prevede, in sede di articolo 5, l'esonero dall'indicazione in questione quando il prodotto sia accompagnato dall'indicazione del "termine minimo di conservazione" o della "data limite per il consumo" (e non si capisce perché al legislatore comunitario non piaccia più la formulazione di "data di scadenza"!) qualora questa sia formulata con una data, che "indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese".



L'articolato si chiude con l'art. 7, in cui si sancisce espressamente l'abrogazione della direttiva 89/396/CEE e delle sue successive modifiche ovvero delle direttive pervenute al recepimento nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il decreto legislativo 109/1992 e sue successive modifiche.

Per evitare un deplorable vuoto normativo, non resta che sperare in un rapido recepimento della direttiva 2011/91/UE

A questo punto non resta che augurarsi un tempestivo recepimento della direttiva in esame 2011/91/UE circa la formulazione della "partita" quale indicazione obbligatoria per le derrate alimentari in tempi rapidi, ovvero compatibili con l'entrata in applicazione del regolamento UE 1169/2011, in modo da evitare la davvero deprecabile situazione di un vuoto normativo che veda la nascita del nuovo regime giuridico sull'etichettatura, operativo come è noto dal 13 dicembre 2014 in linea generale, con la grave carenza di una norma nazionale che soddisfi l'obbligo di indicazione della "partita" come informazione sostitutiva rispetto a quella del lotto di produzione attualmente in vigore.

over the LIMS



Caruccio/Chiarazzi

Creare LIMS, software per la gestione dei laboratori di prova, è il nostro mestiere. Accrescere la nostra competenza per superare i limiti imposti dalla tecnologia e dal mercato, è la nostra vocazione. Per questo siamo sempre riusciti a spingerci oltre. Oltre, nella conoscenza del dominio applicativo, fino a proporci quali partner ideali di tutti i laboratori che intendano automatizzare al meglio i loro processi. Oltre, nell'integrare il nostro LIMS con gli altri sistemi aziendali, facilitando la gestione dei dati e dei processi in ogni ambito applicativo. Oltre, nella capacità di affiancare il cliente e comprendere le sue specifiche esigenze in modo da implementare soluzioni altamente personalizzate. Oltre, nel migliorare costantemente l'efficienza della nostra organizzazione per offrire prodotti e servizi di alto profilo a costi sempre più contenuti.

euSoft
over the LIMS

www.eusoft.it



IGIENE E TECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

**RISTAMPA 2012
AGGIORNATA**

A cura di **Giampaolo Colavita**

Autori:
A. Armani, P. Avellini, S. Balzan, S. Bonardi, G. Bozzo, F. Brindani, C. Cantoni, L. Castiglio, B.T. Cenci Goga, G. Colavita, M. Conter, A. Cosseddu, C. D'Ascenzi, E. De Santis, S. Ghidini, V. Giaccone, A. Giuffrida, A. Guidi, A. Ianieri, A.R. Loschi, E. Novelli, A. Panebianco, S. Rea, R. Rosmini, A. Salsi, C. Scarano, A. Serrano, G. Soncini, R. Stocchi, G.M. Tantillo, M. Trevisani, A. Vergara, E. Zanardi

- Edizione marzo 2012
- 448 pagine, illustrato
- Cartonato, 190 x 260 mm

Prezzo di copertina: € 50,00

Prezzo Club*: € 42,50

Spese di spedizione escluse



- Il testo è rivolto sia agli studenti, sia agli operatori del Sistema Sanitario Nazionale, nonché ai professionisti che si occupano di tecnologie e sicurezza degli alimenti.

- La ristampa, a soli tre anni dalla pubblicazione, ha consentito di arricchirlo degli ultimi aggiornamenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

CONTENUTI

PARTE GENERALE

- L'igiene e le tecnologie alimentari nelle filiere dei prodotti di origine animale
- La conservazione degli alimenti
- Il confezionamento degli alimenti
- L'etichettatura dei prodotti alimentari
- La sanificazione nelle industrie alimentari

PARTE SPECIALE

- Igiene e tecnologie dei prodotti carnei
- Igiene e tecnologie del latte, del colostro e dei prodotti derivati
- Igiene e tecnologie dei prodotti della pesca freschi e trasformati
- I prodotti dell'alveare
- Uova e ovoprodotti
- Diagnostica analitica degli alimenti
- Principali malattie trasmesse con gli alimenti di origine animale

PER ORDINARE



direttamente on line sul sito www.pointvet.it



presso le librerie fiduciarie PVI (elenco consultabile sul sito www.pointvet.it)



presso qualunque libreria scientifica



inviando una mail a: diffusionelibri@pointvet.it



**telefonando allo 02/60 85 23 32
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)**



inviando un fax allo 02/668 28 66



POINT VETERINAIRE ITALIE

Via Medardo Rosso 11 - 20159 Milano